

Parere in ordine in merito alle disposizioni in materia di composizione dei Consigli e delle Giunte comunali, di status degli amministratori locali e consigli circoscrizionali. Disposizioni varie, ex l.r. 26 giugno 2015, n. 11. Ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della l.r. 11/2015, la carica di assessore può essere attribuita ad un numero di consiglieri pari alla metà dei componenti della giunta comunale arrotondato all'unità inferiore, che dividendo la metà dei componenti della giunta comunale (Sindaco + Assessori) il numero ottenuto, ad avviso del Segretario comunale la composizione numerica della giunta risulterebbe sempre pari e quindi non potrà mai essere arrotondato all'unità inferiore.

Fermo restando che la funzione interpretativa delle norme regionali attiene esclusivamente al legislatore regionale, si ritiene che il legislatore, nel formulare il normativo del comma 3 dell'art. 1 della l.r. n. 11/2015 (*“...la carica di assessore può essere attribuita ad un numero di consiglieri pari alla metà dei componenti della giunta comunale arrotondato all'unità inferiore”*), nell'utilizzare il termine giunta comunale abbia voluto riferirsi esclusivamente al numero degli assessori componenti la giunta comunale, con esclusione della figura del Sindaco, interpretazione che darebbe una logica applicazione del testo normativo.

Riferimenti normativi

Art. 1 comma 3 l.r. 11/2015